

DCO 56/2013/R/GAS

***Criteria di determinazione del costo
riconosciuto dei servizi di distribuzione
e misura del gas per il quarto periodo
di regolazione***

Commenti e proposte Anigas

Milano, 3 maggio 2013

OSSERVAZIONI GENERALI

ANIGAS formula le proprie osservazioni agli orientamenti delineati nel documento di consultazione (di seguito anche DCO) 56/2013/R/gas in materia di criteri di determinazione del costo riconosciuto dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione che si avvierà dal 1° gennaio 2014.

Come già osservato in risposta al documento di consultazione 341/2012/R/gas, si tratta di un periodo regolatorio particolarmente importante perché durante tale periodo prenderà avvio una notevole trasformazione del sistema della distribuzione gas attraverso i nuovi affidamenti per ambito territoriale. La regolazione del nuovo periodo che sarà definita anche sulla base di quanto emerso nelle consultazioni, dovrà quindi favorire la transizione della distribuzione gas al nuovo assetto delle gestioni per ambito che verranno progressivamente assegnate e dovrà quindi tener conto di questa nuova prospettiva, assicurando ancor più meccanismi di stabilità, prevedibilità e certezza dei ricavi, indispensabili per rendere possibile l'attuazione degli ingenti investimenti che dovranno essere affrontati dalle imprese.

Tenuto conto dell'ampiezza del periodo temporale entro cui si svolgeranno le gare, la regolazione del prossimo periodo regolatorio dovrà tuttavia mantenere anche gran parte degli elementi caratteristici della regolazione sino ad oggi attuata in riferimento alle gestioni e concessioni per singolo Comune.

ANIGAS intende partecipare alla consultazione in spirito propositivo e costruttivo, ritenendo la regolazione tariffaria del 4° periodo di regolazione molto importante per il futuro del settore.

Le considerazioni che di seguito verranno sviluppate sono state formulate tenendo conto che il DCO illustra ancora – come indicato nella sua Premessa – *“primi orientamenti per la determinazione del costo riconosciuto ai fini della fissazione delle tariffe del servizio di distribuzione e misura del gas nel quarto periodo di regolazione”*.

Si condivide in linea generale, anche per quanto più sopra evidenziato, l'approccio delineato nel DCO per la fissazione dei criteri di riconoscimento dei costi per il quarto periodo regolatorio, basato essenzialmente sullo schema generale già adottato con la deliberazione ARG/gas 159/08, ma con l'introduzione di modifiche sia per correggere alcuni aspetti della regolazione ritenuti o rivelatisi non adeguati, tra cui quelli inerenti il trattamento dei contributi, sia per tener conto della nuova prospettiva degli affidamenti per ambito territoriale e delle relative conseguenze, tra cui, in particolare, quelle inerenti la cessione di *asset* da un soggetto ad un altro ad un valore di rimborso (VIR) diverso da quello sino ad oggi riconosciuto dal sistema tariffario (RAB).

Al fine di rafforzare la chiarezza e la trasparenza del quadro regolatorio ed in analogia agli altri settori regolati del gas, si ritiene necessario prevedere l'integrazione della modulistica per la trasmissione delle informazioni relative ai costi riconosciuti con gli algoritmi utilizzati per la determinazione dei livelli iniziali e degli aggiornamenti annuali dei ricavi e della RAB. Ciò consentirebbe una corretta ed univoca lettura delle nuove

disposizioni da parte di tutti i soggetti interessati alle gare per l'aggiudicazione degli ambiti territoriali nonché di ottemperare agli obblighi informativi a carico dei gestori secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 226/2011. Tali aspetti sono di fondamentale importanza per una corretta valutazione dell'equilibrio economico-finanziario degli operatori nei prossimi anni in cui si registreranno profondi cambiamenti conseguenti allo svolgimento delle gare per l'aggiudicazione degli ambiti territoriali.

Molte delle proposte delineate nel DCO hanno tuttavia ancora carattere molto generale e preliminare e non presentano aspetti di dettaglio, pur delineando in modo specifico alcune ipotesi allo studio degli uffici dell'Autorità. Pertanto vengono formulate osservazioni agli aspetti generali presentati, rimanendo in attesa di poter analizzare aspetti di maggior dettaglio nelle successive consultazioni, che si auspica vengano effettuate a breve, al fine di poter giungere all'adozione del provvedimento almeno con qualche mese di anticipo rispetto all'inizio del nuovo periodo di regolazione (01.01.2014).

Si riportano di seguito le risposte ai singoli spunti per la consultazione.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Durata del periodo regolatorio

S1. Osservazioni sull'ipotesi di durata del periodo regolatorio

Il DCO ipotizza l'estensione di due anni della durata del periodo regolatorio rispetto alla durata attuale (da quattro a sei anni), introducendo appositi meccanismi infra-periodo, nell'ottica di contenere il c.d. rischio regolatorio.

Si considera condivisibile l'ipotesi di un'estensione temporale del periodo regolatorio come quella prevista, estendendone la durata da quattro a sei anni, purché vengano predefiniti in modo puntuale adeguati meccanismi di revisione infra-periodo. Il DCO, come precisato in risposta allo spunto per la consultazione S2, si limita infatti ad indicare la cadenza delle revisioni infra-periodo ipotizzate, senza specificare le modalità secondo cui verrà applicato l'aggiornamento, sulle quali, quindi, non si ha la possibilità di formulare osservazioni. Ovviamente le modalità secondo cui l'Autorità intenderebbe effettuare l'aggiornamento potrebbero influenzare anche il giudizio circa l'estensione della durata del periodo regolatorio.

S2. Osservazione sull'ipotesi di attivazione di meccanismi di revisione infra-periodo

Al fine di garantire un equilibrio tra certezza/prevedibilità del quadro tariffario e flessibilità dei meccanismi, si ritiene necessario affiancare ad una continuità metodologica opportuni meccanismi di adeguamento, da definire in maniera puntuale ad inizio del periodo di regolazione.

Si considera in generale opportuna l'introduzione di appositi aggiornamenti infra-periodo, in aggiunta ai consueti aggiornamenti annuali delle tariffe per inflazione, recepimento dei nuovi investimenti, ammortamenti e applicazione dell'*X-factor*, oltre che per riconoscimento di variazioni dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali (es.: mutamento del quadro normativo e regolatorio).

Ciò sia in considerazione delle possibili evoluzioni delle dinamiche dei mercati finanziari, sia in considerazione del fatto che nel quarto periodo regolatorio si assisterà ai primi effetti della riforma della disciplina degli affidamenti del settore, con nuovi affidamenti assegnati non più per singolo Comune ma per ambito territoriale.

Il DCO, tuttavia, si limita ad indicare l'ipotesi – ritenuta condivisibile – dei parametri che potrebbero essere oggetto di aggiornamento (*X-factor* e tasso di remunerazione del capitale investito WACC) e la cadenza delle specifiche revisioni infra-periodo (triennale per l'*X-factor* e biennale di alcuni dei parametri per la determinazione del WACC), senza specificare le modalità secondo cui verrà calcolato l'aggiornamento, sulle quali, quindi, non si ha la possibilità di formulare osservazioni.

In generale si ritiene che per l'*X-factor* l'aggiornamento dovrebbe essere effettuato tenendo sempre comunque conto che:

- per le gestioni in essere i margini di efficienza per i costi unitari d'impresa, dopo 13 anni di recuperi di produttività, con un recupero di produttività complessivo già applicato pari a oltre il 40 %, sono ormai molto ridotti (*X-factor* prossimo a 0);
- per le nuove gestioni d'ambito le ipotizzate efficienze saranno eventualmente conseguibili solo dopo alcuni anni di gestione, per maggiori costi iniziali e permanenza di enclave nell'ambito (*X-factor* applicabile solo dopo 3÷4 anni).

Ai fini della determinazione del livello di remunerazione del capitale investito, in linea generale si condivide l'intenzione dell'Autorità di dare continuità alle metodologie adottate nei precedenti periodi regolatori confermando, anche per il quarto periodo di regolazione, l'applicazione della media ponderata del tasso di rendimento sul capitale di rischio e di quello sul debito (WACC). Alla luce dell'attuale crisi economica e alla conseguente volatilità dei tassi di interesse, si ritiene necessario introdurre meccanismi di revisione infra-periodo come la revisione biennale del WACC attraverso l'aggiornamento del solo tasso di rendimento delle attività prive di rischio "rf", in analogia a quanto previsto per il settore elettrico con deliberazione ARG/elt 119/11, assumendo, in continuità con quanto sin qui adottato (ad eccezione che per l'aggiornamento dell'anno 2013), la media sui 12 mesi immediatamente precedenti dei rendimenti lordi del BTP decennale benchmark rilevato dalla Banca d'Italia, considerando sempre il medesimo periodo assunto come riferimento (ad es. i 12 mesi da novembre ad ottobre).

Criteri per il riconoscimento dei costi operativi – fissazione dei livelli iniziali

S3. Osservazioni sulle ipotesi di ripartizione dei maggiori recuperi di produttività nel terzo periodo di regolazione

L'autorità intende trasferire i maggiori recuperi di produttività conseguiti nel corso del terzo periodo di regolazione tariffaria in maniera simmetrica tra distributori e clienti finali.

Per la valutazione di tali maggiori oneri propone, in coerenza con quanto avviene nel settore elettrico, di confrontare per cluster omogenei di imprese il livello del costo riconosciuto a copertura dei costi operativi (COR) e il livello dei costi operativi effettivi (COE) relativi all'anno 2011 (dati desumibili dall'unbundling contabile) con riferimento alla gestione del servizio di distribuzione, la sua commercializzazione e l'attività di misura.

L'ipotesi di ripartizione tra imprese distributrici e clienti finali dei maggiori recuperi di produttività conseguiti nel corso di un periodo di regolazione è in linea di principio

condivisibile. Qualora l'Autorità intendesse attuare la ripartizione dei maggiori recuperi di produttività conseguiti nel terzo periodo di regolazione si ritiene che la determinazione dei costi operativi debba essere effettuata a livello aggregato nazionale, eventualmente tenendo conto della sola densità di clientela servita, dato che i costi operativi e la manutenzione di località sono correlabili quasi esclusivamente alla densità dei clienti e assai poco alla dimensione d'impresa.

Per tutti i servizi, qualora il COE sia maggiore del COR, ai fini della fissazione dei livelli iniziali del costo riconosciuto nel periodo di regolazione successivo, si assumerebbe il valore del medesimo COR.

Ferme restando le considerazioni espresse in risposta allo spunto di consultazione S5 in merito alla differenziazione dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi di distribuzione, si rileva che, nel caso in cui il COE sia maggiore del COR, l'impostazione di assumere, ai fini della fissazione dei livelli iniziali del costo riconosciuto, il valore dello stesso COR, potrebbe risultare penalizzante laddove il COR derivante dalla regolazione del periodo precedente non avesse tenuto conto di costi operativi nel frattempo intervenuti.

Si ritiene pertanto che, nel caso in cui nell'anno di riferimento i costi operativi effettivi risultassero maggiori dei costi operativi riconosciuti, questi ultimi per il primo anno del nuovo periodo di regolazione debbano essere almeno pari ai costi operativi effettivi.

S4. Osservazioni in tema di riconoscimento dei costi operativi ai fini tariffari

Si ritiene condivisibile che il riconoscimento dei costi operativi si basi sui costi effettivi di gestione degli operatori desumibili dall'unbundling contabile.

La determinazione del costo effettivo sostenuto nell'anno 2011 dovrebbe essere desunto dai rendiconti separati resi disponibili dalle imprese distributrici ed il costo operativo riconosciuto dovrebbe essere integrato con gli eventuali maggiori costi sostenuti nell'anno 2012, conseguenti alla profonda riforma che interessa l'assetto del settore. In tal modo verrebbero intercettati anche i maggiori costi operativi sostenuti dalle imprese per l'installazione della telelettura sui gruppi di misura di calibro maggiore di G6. Di tali maggiori costi dovrebbe essere fornita evidenza all'Autorità attraverso una specifica rendicontazione.

In particolare, inoltre, in una fase di assestamento del settore, in attesa dei futuri nuovi ambiti (ATeM), è preferibile partire da un livello di costo operativo medio nazionale, come meglio esplicitato in risposta al successivo spunto per la consultazione S5.

Per quanto riguarda gli opex della misura, si ritiene che per i gruppi di misura di calibro maggiore a G6 conformi ai requisiti di cui alla deliberazione ARG/gas 155/08 occorrerebbe adeguare:

- il valore della componente t_{ins} (installazione/manutenzione misuratori), per tener conto di tutti i costi correlati alla manutenzione dei nuovi apparati di cui risultano equipaggiati i contatori (es. interventi manutenzione su apparati di comunicazione,

aggiornamenti software, sostituzione batteria, sostituzione misuratori di nuovo tipo per guasti ecc.);

- il valore della componente trac (raccolta misura), per tener conto di tutti i costi correlati alla gestione dei nuovi apparati (traffico telefonico, raccolta dati, ecc.).

Per quanto concerne la componente t_{cot} (commercializzazione) si ritiene necessario tener conto dei costi sostenuti per nuove attività (es. gestione del bonus gas) e pertanto si ritiene che debbano essere svolti quanto prima gli approfondimenti prefigurati nel DCO per una valutazione dei corrispondenti effetti a livello di settore.

Si evidenzia, infine, che in assenza di idonei meccanismi di adeguamento del valore del contributo tariffario per i TEE in relazione all'andamento del loro valore di mercato, tra i costi operativi riconosciuti dovrebbero essere ricompresi i maggiori costi non coperti dal predetto contributo ma comunque sostenuti dalle imprese obbligate per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica loro assegnati.

In caso contrario non si consentirebbe alle imprese di distribuzione di recuperare costi sostenuti nell'interesse generale e in adempimento di obblighi posti normativamente in capo ad esse.

I distributori di gas naturale, obbligati a raggiungere l'obiettivo loro assegnato, non hanno infatti possibilità di produrre quantitativi significativi di titoli nell'ambito della propria attività (che consiste esclusivamente nella gestione di un'infrastruttura a disposizione di terzi, senza rapporto diretto con i clienti finali) e quindi sono costretti ad acquistare a prezzi di mercato i titoli necessari per raggiungere gli obiettivi di competenza ed evitare sanzioni, trovandosi così a dover sopportare una perdita "secca" in condizioni di valori dei TEE costantemente ben al di sopra del contributo riconosciuto.

S5. Osservazioni sulle ipotesi di differenziazione dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi di distribuzione, come descritte nell'ipotesi di regolazione T1

Con riferimento alla differenziazione dei corrispettivi unitari, al fine di limitare il più possibile effetti distorsivi della competizione nei processi di gara, si ritiene necessario definire i costi operativi riconosciuti a livello aggregato nazionale eliminando l'articolazione per classe dimensionale e mantenendo eventualmente la differenziazione per densità di clientela servita.

Criteria per il riconoscimento dei costi operativi – aggiornamento annuale

S6. Osservazioni in tema di fissazione degli obiettivi di recupero di produttività

Considerato che dall'anno 2001 alle imprese di distribuzione è stato richiesto un importante sforzo di efficientamento dei costi operativi con un obiettivo di recupero di produttività medio di settore nei tre periodi di regolazione pari almeno al 40%, si ribadisce che non vi sono ulteriori margini di efficienza raggiungibili per i prossimi periodi di regolazione.

In tema di fissazione degli obiettivi di recupero di produttività (*X-factor*) per il nuovo periodo regolatorio si ritiene si debba tener conto dei recuperi di produttività cumulati già totalizzati in passato, secondo quanto sopra evidenziato, e dei margini via via decrescenti, inevitabilmente sempre più ristretti, per eventuali ulteriori recuperi di efficienza. Si considera quindi condivisibile definire gli obiettivi di recupero di produttività su base triennale e prevedere che alla fine del triennio siano effettuate analisi volte ad accertare la necessità di eventuali rimodulazioni degli obiettivi di recupero di produttività per il triennio successivo, rimarcando tuttavia che:

- per le gestioni in essere i margini di efficienza per i costi unitari d'impresa, dopo 13 anni di recuperi di produttività, sono ormai molto ridotti e devono, comunque, essere decrescenti nel tempo, come del resto ormai riconosciuto anche dalla Giustizia Amministrativa;
- per le nuove concessioni d'ambito, efficienze derivanti dall'accorpamento delle precedenti gestioni per Comune saranno conseguibili solo dopo alcuni anni dall'avvio dei nuovi affidamenti (*X-factor* applicabile solo dopo 3÷4 anni), per maggiori costi iniziali legati alla presa in carico delle molteplici gestioni in precedenza in capo a terzi ed in relazione al fenomeno della permanenza di *enclave* nell'ambito, che nello stesso DCO (punto 20.1) viene considerato non marginale, stimando che possa interessare circa il 20% delle località servite.

Considerazioni particolari devono essere fatte per il costo del lavoro che, tenuto conto del decreto relativo alla tutela occupazionale, non potrà essere oggetto di azioni di efficientamento nell'ambito dei processi di aggregazione conseguenti alle gare.

Per quanto riguarda il servizio di misura, si condivide che l'Autorità tenga conto della discontinuità gestionale derivante dalla migrazione verso sistemi di telegestione che potrebbe comportare inizialmente maggiori costi operativi di cui si dovrà tener conto. In relazione a ciò si ritiene che l'*X-factor* possa essere applicato solo dopo 3÷4 anni dal *roll-out*.

Per formulare ulteriori osservazioni occorrerebbero, quindi, maggiori dettagli in merito a come l'Autorità intenda applicare sui costi operativi riconosciuti dal 2014 l'aggiustamento degli ormai ridotti recuperi di produttività e in merito a come intenda effettuare l'aggiornamento infra-periodo.

S7. Osservazioni in tema di profit sharing di fine periodo

Fermo restando quanto già evidenziato in risposta agli spunti per la consultazione precedenti, la proposta di prevedere alla fine del quarto periodo regolatorio la ripartizione dei maggiori recuperi di produttività tra imprese e clienti finali, valutati per aggregati nazionali può essere condivisibile a condizione che vengano chiariti con adeguata anticipazione i meccanismi sottostanti.

S8. Osservazioni in merito alla definizione dei costi operativi in caso di avviamento

In relazione alla definizione dei costi operativi in caso di avviamento, non vi sono allo stato elementi sufficienti per valutare le proposte dell'Autorità. Si ritiene pertanto opportuno rimandare le osservazioni sul tema alla prossima consultazione in cui saranno delineate le scelte dell'Autorità in tema di definizione dei costi operativi riconosciuti e rese note le ipotesi di revisione delle modalità di determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi.

Nel terzo periodo regolatorio, con riferimento alle località in avviamento, il vincolo dei ricavi ammessi era determinato nei primi anni prendendo a riferimento il tasso presunto di diffusione della distribuzione del gas presso il numero delle famiglie residenti del Comune considerato sulla base del bilancio demografico Istat.

Tale metodologia è risultata particolarmente penalizzante in particolare nel caso di nuove metanizzazioni di comuni con un basso rapporto di famiglie residenti rispetto all'estensione della rete. Per queste situazioni particolari si condivide la necessità di modificare l'attuale impostazione, prevedendo regole specifiche per la definizione dei costi operativi unitari riconosciuti per le località in avviamento, che consentano un equo riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti.

Non risulta peraltro possibile formulare ulteriori osservazioni in quanto il dettaglio delle modalità di calcolo del relativo vincolo in questi casi è rinviato a successiva consultazione.

S9. Osservazioni in merito alla definizione dei costi operativi per il servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate

In ragione della marginalità di questo tipo di servizio, al fine di poter impostare la regolazione su una base dati significativa, si ritiene più opportuna la definizione di un costo operativo medio riconosciuto specifico di settore.

Al riguardo potrebbe essere valutata l'ipotesi di prevedere la costituzione di ambiti regionali o sovraregionali con un meccanismo di perequazione gestito dalla CCSE che consenta di bilanciare i ricavi ammessi, fondati sul livello delle tariffe di riferimento, con i ricavi effettivi, basati sul livello delle tariffe obbligatorie, in coerenza con quanto

attualmente previsto per il settore del gas naturale. Relativamente alla definizione dei costi operativi per il servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate, l'ipotesi di prevedere una regolazione fondata su logiche di costi standard non si ritiene condivisibile: anche per questo settore si ritiene infatti che il riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese per l'erogazione del servizio debba basarsi sui costi effettivi.

Immobilizzazioni centralizzate – livello iniziale

S10. Osservazioni sui criteri di determinazione del livello iniziale delle immobilizzazioni nette centralizzate di impresa

Ricordando che la mancata possibilità di far ricorso al metodo del costo storico rivalutato tenuto conto dei costi effettivamente sostenuti, corre il rischio di penalizzare i soggetti che hanno effettuato ingenti investimenti centralizzati, qualora l'Autorità intenda confermare valori parametrici a copertura del capitale investito centralizzato, si ritiene opportuno mantenere una continuità con il precedente periodo di regolazione prevedendo la determinazione di valori medi parametrici fissati a livello nazionale.

Per il prossimo periodo regolatorio, nel corso del quale verranno progressivamente assegnate le nuove concessioni per ambito, ma permarranno ancora per diversi anni le gestioni preesistenti, tra le ipotesi di regolazione T.2 prospettate dall'Autorità, appare preferibile l'opzione T2.0 che prevede di fissare i livelli dei valori unitari delle immobilizzazioni centralizzate relative alle tipologie di cespiti immobili e fabbricati industriali e altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali unici su tutto il territorio nazionale applicati sia alle "vecchie" gestioni di dimensione comunale o sovra-comunale, sia alle "nuove" gestioni per ambito. In tal modo verrebbe assicurata continuità regolatoria e compatibilità con la migrazione verso il nuovo assetto di settore.

In relazione alla composizione del capitale investito netto centralizzato non si ritiene condivisibile la deduzione di eventuali poste rettificative in quanto già considerata in sede di determinazione forfettaria del circolante netto (0,8% del valore lordo delle infrastrutture). Qualora l'Autorità intendesse applicare una percentuale unica nazionale, calcolata sulla base dell'incidenza delle poste rettificative valutate a livello aggregato nazionale, occorrerebbe che il valore delle poste rettificative da considerare per il capitale investito di località fosse al netto di quanto attribuito su base parametrica al capitale investito centralizzato.

S11. Osservazioni sui criteri di determinazione del livello iniziale delle immobilizzazioni centralizzate relative al servizio di misura

Per quanto riguarda le immobilizzazioni centralizzate relative al servizio di misura, si condivide l'adozione di valori medi nazionali per la componente $t_{(tel)t}$.

Per quanto riguarda, invece, costi riconosciuti di cui alla componente tariffaria $t_{(con)t,d}$, una sua differenziazione, secondo quanto prefigurato con la deliberazione 28/2012/R/gas, in funzione della densità in concomitanza del *roll out* dei misuratori per il *mass market*, è condivisibile, anche se, come già evidenziato in risposta al DCO 17/11, non si ritiene corretto aver escluso i concentratori dal perimetro degli investimenti di località e occorre ancora una volta sottolineare la necessità di ricomprendere i concentratori tra i cespiti di località, anziché tra i cespiti centralizzati.

Il ridotto raggio di comunicazione, in termini di distanza, tra misuratori e concentratori richiede infatti che i concentratori siano posizionati capillarmente in ogni Comune e che il sistema formato da concentratori e misuratori debba essere considerato parte integrante della rete di distribuzione cittadina e quindi degli investimenti effettivamente realizzati dalle imprese sulle località.

I concentratori sono quindi parte integrante del sistema periferico di telemisura/telegestione al pari dei contatori telegestiti e nel caso in cui non vengano considerati come facenti parte dell'impianto di misura della località, si introdurrebbe, per effetto della dinamica di cambio dei gestori, conseguente alle gare, una notevole inefficienza per il sistema legata alla disinstallazione di una rete di concentratori perfettamente funzionante e alla reinstallazione di una nuova in sua sostituzione, con il rischio di una duplicazione dell'impatto tariffario dei relativi investimenti.

Per contro, considerando i concentratori come parte integrante del sistema di misura di località, non si rilevano particolari rischi di condizionamento delle scelte del gestore subentrante rispetto alla tecnologia da adottare o alla scelta *make or buy* del sistema di telelettura/telegestione, dato che la tipologia di comunicazione tra concentratore e contatori è ormai consolidata nella frequenza/tecnologia WMBus 169MHz, che costituisce ormai il riferimento generale.

Pertanto, in caso di cambio gestore in conseguenza della gara, anche la rete dei concentratori potrebbe essere acquisita dal nuovo gestore e arruolata, al pari delle altre già gestite, secondo la specifica modalità di comunicazione adottata tra concentratori e centrale di telemisura/telegestione (SAC), indipendentemente dal fatto che il nuovo gestore abbia intrapreso una scelta "*make*" o una scelta "*buy*".

D'altra parte anche con la deliberazione 532/2012/R/gas, riguardante i formati di redazione degli stati di consistenza delle reti di distribuzione del gas naturale, si è riconosciuto che i concentratori fanno parte dello stato di consistenza dell'impianto e quindi dei cespiti di località compresi nella *Scheda - Componenti del sistema di telegestione/telelettura dei Gruppi di Misura installati presso i punti di riconsegna*, e pertanto anche la regolazione tariffaria dovrebbe coerentemente recepire tale impostazione.

Immobilizzazioni centralizzate – aggiornamento annuale

S12. Osservazione sui criteri di aggiornamento annuale dei corrispettivi a copertura dei costi di capitale delle immobilizzazioni nette centralizzate e delle immobilizzazioni centralizzate del servizio di misura

si ritiene che l'aggiornamento annuale, in un'ottica di trasparenza e prevedibilità dei meccanismi regolatori, debba essere effettuato esclusivamente applicando l'indice deflatore degli investimenti fissi lordi in quanto l'adozione di tassi di variazione collegati agli investimenti aggregati di settore nel corso del terzo periodo di regolazione ha generato incertezza sui livelli riconosciuti di capitale investito centralizzato ed una loro eccessiva variazione da un anno all'altro.

Inoltre, si comprende l'intento di semplificazione dei meccanismi di regolazione perseguito dall'Autorità, ma visti i tanti aspetti in corso di evoluzione e cambiamento, si ritiene che la franchigia pari a +/- 10% ai fini dell'aggiornamento annuale delle componenti tariffarie a copertura dei costi di capitale centralizzato, con riferimento alla quota parte destinata alla copertura dei costi di capitale di *immobili e fabbricati non industriali*, possa essere eventualmente rimossa solo se riferita a variazioni della variabile di scala fisica (pdr). Diversamente se la franchigia dovesse applicarsi ai corrispettivi unitari e determinare una loro variazione nel corso del periodo di regolazione si ritiene che essa debba essere mantenuta. In tal caso si ritiene che una sua eventuale rimodulazione o rimozione sia valutata allorché si disponga di dati relativi a gestioni d'ambito per un numero sufficientemente rappresentativo di AteM.

Immobilizzazioni centralizzate - ammortamenti

S13. Osservazioni sui criteri di determinazione degli ammortamenti relativi a cespiti centralizzati

Si ritiene condivisibile l'utilizzo delle stesse logiche del terzo periodo di regolazione per la determinazione degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni centralizzate, con approccio di tipo parametrico volto a determinare il livello unitario degli ammortamenti (in euro/pdr) relativo alle tipologie di cespiti *immobili e fabbricati industriali e altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali*.

Capitale investito di località – livello iniziale e aggiornamento annuale

S14. Osservazioni sull'ipotesi di definizione dei criteri per la determinazione del livello del capitale investito di località

Si condivide l'ipotesi di confermare il criterio generale di valutazione del capitale investito di località ai fini regolatori (RAB) basandolo sul metodo del costo storico rivalutato.

Per la definizione del capitale investito di località si ritiene che, pur mantenendo l'impostazione generale dei precedenti periodi regolatori, debbano essere introdotte alcune modifiche/novità relative in particolare al trattamento dei contributi e al riconoscimento della differenza tra VIR e RAB, come anche più oltre evidenziato.

In merito al perimetro del capitale investito di località, si ribadisce quanto già evidenziato in risposta allo spunto di consultazione S11 circa la necessità di ricomprendere i concentratori tra i cespiti di località, anziché tra i cespiti centralizzati.

Per quanto riguarda, in proposito, il possibile rischio, prefigurato dall'Autorità, di distorsioni sulle scelte di tipo *make or buy* da parte delle imprese, oltre a ribadire quanto già indicato, si osserva che l'orientamento generale dell'Autorità a riconoscere in tariffa il valore di un servizio anziché il mero costo di realizzazione delle infrastrutture per garantire la neutralità rispetto alle scelte operative delle imprese, si basa comunque, secondo quanto previsto dalla deliberazione 28/2012/R/gas, sul riconoscimento, anche alle imprese che optano per la scelta "*buy*", di costi medi registrati dalle imprese con scelta di tipo "*make*".

Pertanto la considerazione che "*l'applicazione di logiche di riconoscimento a consuntivo di investimenti specifici potrebbe favorire soluzioni di tipo make (...) anche nei casi in cui queste non siano economicamente efficienti*", indicata nel DCO (punto 14.1) come motivazione alla base della scelta di non considerare i concentratori come parte integrante della rete di distribuzione locale al pari dei misuratori, non sembra corretta né in generale (visto che comunque il riferimento tariffario sarà quello dei costi medi – più o meno efficienti – delle imprese con scelta di tipo "*make*"), né, a maggior ragione, per i concentratori.

Sembra chiaro, invece, che i concentratori dovrebbero più ragionevolmente essere considerati tra i cespiti di località, come peraltro già previsto dalla deliberazione 532/2012/R/gas, riguardante lo stato di consistenza degli impianti, a cui si ritiene necessario si allinei anche la regolazione tariffaria.

Per quanto riguarda invece la determinazione del livello iniziale delle immobilizzazioni nette di località, si ritiene condivisibile l'ipotesi di confermare il criterio generale di valutazione del capitale investito netto di località ai fini regolatori basato sul costo storico rivalutato, qualora la società distributrice disponga della stratificazione completata dei costi storici degli *asset*, adottando nei casi diversi (es. operazioni di aggregazione aziendale o costituzione di aziende speciali avvenuti in data anteriore al

31 dicembre 2003) quanto previsto dalla RTDG di cui alla deliberazione ARG/gas 159/08 di utilizzo, con modalità definite, dei valori contabili iscritti per i cespiti. Laddove la stratificazione del costo storico non consente di riflettere il reale valore industriale del capitale investito di località, per tali casi specifici si ritiene condivisibile la possibilità di utilizzare perizie asseverate, al fine di limitare il più possibile l'entità dello scostamento tra VIR e valore delle immobilizzazioni nette di località.

Pertanto, come verrà evidenziato anche in risposta allo spunto per la consultazione S20, si ritiene necessario, in avvio del nuovo periodo di regolazione ed in relazione alle modalità di trattamento dei contributi che saranno adottate, consentire il recupero della "RAB "erosa" per effetto del mancato degrado dei contributi applicato al loro "stock", oltre che della corrispondente mancata remunerazione subita nel corrente periodo regolatorio, o individuare in alternativa forme di compensazione equivalenti.

Sempre per quanto riguarda la determinazione del livello iniziale delle immobilizzazioni nette di località, si ricorda preliminarmente che il 3° periodo regolatorio è stato caratterizzato da un'applicazione singolare delle modalità di trattamento dei contributi (pubblici e privati) e di conseguente determinazione della RAB:

- per i primi due anni è stata seguita l' impostazione tracciata nei periodi tariffari precedenti (con "degrado" dei contributi, tranne che per quelli riferiti ad alcune limitate "finestre" temporali);
- nei secondi due anni (a seguito di una particolare interpretazione applicativa seguita dall'Autorità e non condivisa dagli operatori) è stata introdotta una forte discontinuità (blocco del "degrado" dei contributi), che ha generato un'ingiusta e ingiustificata riduzione della RAB.

Pertanto, come più oltre evidenziato, si ritiene che sarebbe necessario, in avvio del nuovo periodo di regolazione ed in relazione alle modalità di trattamento dei contributi che saranno adottate, consentire il recupero della "RAB "erosa" nel corrente periodo regolatorio per effetto del mancato degrado dei contributi, oltre che della mancata remunerazione subita o individuare in alternativa forme di compensazione equivalenti.

La proposta dell'Autorità circa le verifiche finalizzate al riconoscimento al gestore dello scostamento tra valore di rimborso (VIR) e valore degli asset a fini regolatori non si ritiene condivisibile. Le disposizioni normative in vigore (art. 24, comma 3 del D.lgs. 93/11 e art. 5, comma 14 del Decreto MSE 226/11) definiscono, infatti, un quadro compiuto di regole per le quali al distributore viene riconosciuto, attraverso rate di ammortamento posticipate, l'eventuale scostamento positivo tra il VIR e il valore delle immobilizzazioni nette di località. Conseguentemente si ritiene che l'intervento dell'Autorità dovrebbe essere limitato ai soli casi in cui lo scostamento tra VIR e valore delle immobilizzazioni nette di località risulti superiore al 25%.

In merito alla differenza tra VIR e RAB e alla metodologia che l'Autorità intende sviluppare per l'analisi dei valori di rimborso al gestore uscente, in modo da verificare e monitorare i costi posti a carico del sistema (e quindi dei clienti finali), si ritiene che tale attività non potrà far introdurre discriminazioni di trattamento e incidere sulla

riconoscibilità della differenza tra VIR e RAB stabilita dall'art. 24 del D.Lgs. 93/11.

Stante quanto sopra, non si condivide l'intenzione da parte dell'Autorità, di adottare una specifica metodologia di analisi dei valori di rimborso ai fini di valutarne l'integrale riconoscibilità dei costi da traslare sui clienti finali.

Ai paragrafi 14.12 – 14.19 del DCO, è infatti prefigurata una verifica da parte dell'Autorità circa il livello di scostamento tra il VIR e valori a costi *standard* di sostituzione nell'ambito di una "ragionevole soglia di tolleranza", al di sopra della quale saranno necessari approfondimenti per giustificare tale maggior onere in bolletta.

Tale impostazione non risulta condivisibile in quanto contrasta palesemente non solo con il principio espresso dal d.lgs 93/11 circa il pieno riconoscimento tariffario della differenza tra VIR e RAB ma anche con la previsione di cui all'articolo 5, comma 14 del decreto n. 226/11 che prevede eventuali osservazioni pubbliche dell'Autorità sull'applicazione delle previsioni contenute nel c.d. "Regolamento Criteri" nel caso di in cui il VIR superi del 25% il valore delle immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.

Atteso quanto sopra, si ritiene che qualunque attività di verifica dell'Autorità non possa porre in dubbio a posteriori un valore, quale quello del rimborso, determinato da un formale accordo tra Ente locale, inserito in un bando di gara come valore oggettivo ed esogeno rispetto ai concorrenti, ed infine, l'investimento che l'aggiudicatario del servizio dovrà inevitabilmente sostenere. Se non adeguatamente remunerato, tale valore renderebbe antieconomica, in maniera retroattiva, la partecipazione alla gara d'ambito ed inefficace l'impianto pro-concorrenziale della normativa di settore.

Pertanto, qualora l'Autorità intendesse percorrere la modalità di accertamento proposta dal DCO, si evidenzia comunque che, pur in presenza di valori a "*costi standard*" e anche in caso di scostamento al di sopra della soglia stabilita, le modalità di riconoscimento dovranno garantire il recupero stabilito dalla legge, nei 12 anni di durata dell'affidamento, della differenza tra VIR corrisposto e RAB.

Per il riconoscimento in tariffa della differenza tra VIR e RAB si condividono gli orientamenti già espressi dall'Autorità nella precedente consultazione volti ad un riconoscimento annuale di un ammontare calcolato come rata annua posticipata di ammortamento di un debito, determinato secondo logiche finanziarie di ammortamento a rata costante, con un tasso di attualizzazione pari al WACC.

In ogni caso, si ritiene che il riconoscimento della differenza tra VIR e RAB debba essere garantito senza distinzione tra casi di cambio gestore e di sua riconferma, per evitare discriminazioni; in quanto nel caso in cui il gestore uscente non si vedesse riconosciuta la differenza tra VIR e RAB partirebbe da una situazione di sicuro svantaggio nella partecipazione alla gara rispetto agli altri competitors; nel caso di aggiudicazione, infatti, dovrebbe rinunciare ad un corrispettivo (spettantegli ope legis) sulla base del quale ha elaborato i propri piani economici e finanziari nel precedente affidamento.

Con l'occasione della presente consultazione, si evidenzia che per effetto delle nuove gare le imprese, per gli impianti degli ATeM che verranno ceduti ad altri gestori con incasso del relativo VIR, potrebbero trovarsi a dover sostenere rilevanti imposte sull'eventuale plusvalenza realizzata rispetto ai valori patrimoniali. Tale plusvalenza dovrebbe invece essere lasciata a disposizione delle imprese per finanziare - almeno in parte - gli ingenti investimenti che dovranno essere affrontati per acquisire gli impianti degli ambiti in cui le stesse imprese, aggiudicandosi la gara, diverranno concessionarie del servizio.

In assenza di specifico trattamento fiscale (es. sospensione d'imposta su eventuali plusvalenze da incasso VIR che entro n anni vengano reinvestite nel settore), sarebbe quindi necessario introdurre misure per compensare o attenuare i rilevanti effetti fiscali sopra indicati, al fine di incentivare – e non scoraggiare - la partecipazione alle gare.

In merito, infine, ai costi standard dei gruppi di misura di classe superiore a G40 e alla conferma per l'anno 2013 degli stessi valori previsti per l'anno 2012, si osserva che tali valori, come previsto dalla deliberazione 28/2012/R/gas, andrebbero aggiornati sulla base del tasso di variazione medio del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat.

S15. Osservazioni sulle ipotesi di valutazione dei nuovi investimenti

Per quanto concerne la valutazione dei nuovi investimenti di località relativi al servizio di distribuzione, si ribadisce la necessità di preservare l'equilibrio economico-finanziario degli operatori attraverso una struttura tariffaria che rifletta i costi sostenuti. In tale ottica, non si concorda in generale con l'introduzione di una metodologia basata su costi standard.

Si segnala, fra l'altro, che la definizione di un costo standard potrebbe influenzare il funzionamento del mercato di quelle stesse componenti.

Relativamente all'ipotesi di applicazione di costi standard per la valutazione dei nuovi investimenti relativi al servizio di distribuzione si ritiene che, anche in coerenza con quanto determinato in materia dalla giurisprudenza amministrativa, la valutazione di tutto lo stock di capitale investito ed il suo aggiornamento annuale nel corso del periodo regolatorio debba essere effettuata sulla base del costo storico rivalutato, qualora l'impresa disponga di dati concreti, al fine di garantire alle imprese di distribuzione la corretta remunerazione dell'attività effettivamente svolta.

In merito all'adozione di costi standard (MEAV) per i nuovi investimenti, occorre peraltro evidenziare che a livello nazionale la maggior parte delle reti di distribuzione del gas naturale sono mature e quindi i nuovi investimenti su di esse (prevalentemente in manutenzione straordinaria o sostituzione) risultano assai poco "standardizzabili".

Si ritiene che la valutazione dei nuovi investimenti debba avvenire sulla base dei costi effettivi sostenuti dalle imprese di distribuzione quantomeno fino a quando non siano opportunamente individuati i costi standard anche attraverso gli esiti di un monitoraggio dei costi da effettuare nel corso del quarto periodo di regolazione. A tale riguardo, tra le ipotesi di regolazione prospettate dall'Autorità, appare quindi preferibile l'opzione T3.0 che prevede la valutazione degli investimenti in infrastrutture di rete relative al servizio di distribuzione sulla base dei costi effettivi. Tale soluzione dovrebbe essere mantenuta per l'intero quarto periodo di regolazione, rimandando eventuali proposte di modifica ai successivi periodi anche sulla base degli effetti derivanti dallo svolgimento delle gare per l'aggiudicazione degli ambiti territoriali. Considerato inoltre che nell'ambito delle nuove concessioni le decisioni di investimento delle imprese dovranno riflettere le indicazioni degli Enti locali concedenti contenute nelle linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo, si ritiene che l'adozione di costi standard debba tener conto della differenziazione degli interventi in relazione al grado di metanizzazione raggiunto dal Comune, alla vetustà dell'impianto, all'espansione territoriale, alle caratteristiche del territorio, ecc.. Criteri di valutazione misti (standard/consuntivo) potrebbero essere introdotti gradualmente per alcune tipologie di investimento prevedendo comunque la possibilità di riconoscimento dei maggiori costi effettivi rispetto allo standard ove questi venissero opportunamente giustificati dalle imprese di distribuzione (ad esempio per nuove estensioni di rete).

Tasso di remunerazione del capitale investito

S16. Osservazioni relative ai parametri per la determinazione del WACC

In linea generale si condivide l'intenzione dell'Autorità di dare continuità alle metodologie adottate nei precedenti periodi regolatori per la definizione del livello di remunerazione del capitale investito, confermando, anche per il quarto periodo di regolazione, l'applicazione della media ponderata del tasso di rendimento sul capitale di rischio e di quello sul debito (Weighted Average Cost of Capital, WACC).

In merito all'orientamento di uniformare al settore elettrico le modalità di determinazione WACC, pur comprendendo anche l'esigenza di semplificazione da parte dell'Autorità, si ritiene che sia invece necessario mantenere le peculiarità del settore gas applicando un delta WACC rispetto al settore elettrico, considerando l'esistenza di differenze strutturali tra i due settori in Italia, cui corrispondono, ad esempio, una maggiore rischiosità dovuta alle gare (non presenti nel settore elettrico, ove la concessione è di tipo ministeriale), una minor durata della concessione (limitata a 12 anni, quindi ben inferiore a quelle del settore elettrico) e la presenza di canoni di concessione (non presenti nel settore elettrico).

Si condivide invece l'introduzione meccanismo di revisione infra-periodo per tener conto delle condizioni dei mercati finanziari, alla luce della particolare congiuntura economica attuale, purché vengano predefiniti in modo adeguato i meccanismi di

revisione infra-periodo che saranno applicati.

Con riferimento al tasso di rendimento delle attività prive di rischio, alla luce dell'attuale crisi economica e alla conseguente volatilità dei tassi di interesse, si ritiene necessario introdurre meccanismi di revisione infra-periodo con frequenza biennale del WACC attraverso l'aggiornamento del solo tasso di rendimento delle attività prive di rischio "rf", in analogia a quanto previsto per il settore elettrico con deliberazione ARG/elt 119/11.

Per quanto riguarda il parametro relativo al rischio sistematico (beta unlevered), considerato che il prossimo periodo di regolazione sarà interessato dallo svolgimento delle gare per l'aggiudicazione degli ambiti territoriali che determineranno inevitabilmente un incremento del rischio di business del settore, si ritiene che i valori del parametro beta per le attività di distribuzione e misura per il quarto periodo regolatorio non possano essere inferiori a parità di rapporto D/E a quelli adottati per il corrente periodo di regolazione (Beta levered 0,65 e 0,73). Analogamente, la proposta dell'Autorità di unificazione dei coefficienti β per i servizi di distribuzione e misura non si ritiene condivisibile, non ravvisando sostanziali variazioni rispetto alle considerazioni che avevano condotto l'Autorità a definire valori differenziati tra l'attività di distribuzione e di misura del gas per il terzo periodo di regolazione.

Relativamente al livello del rapporto tra capitale di debito e capitale proprio (D/E) per il quarto periodo di regolazione si ritiene che, stante la perdurante crisi finanziaria che sta determinando restrizioni nelle possibilità di ricorso al credito con costi crescenti, non possa essere adottato un valore superiore a quello riconosciuto nel corrente periodo (pari a 0,5). L'incremento del leverage potrebbe costituire, inoltre, un incentivo per le imprese ad un eccessivo ricorso al capitale di debito, esponendole ai noti rischi correlati ad un improprio utilizzo della leva finanziaria come peraltro osservato dalla stessa Autorità.

S17. Osservazione sull'ipotesi di aggiornamento del tasso di remunerazione per i servizi di distribuzione e misura

Come già osservato agli spunti S.1 e S.2., si condivide l'introduzione di un meccanismo di revisione del WACC infra-periodo regolatorio, alla luce della dinamica e della potenziale variabilità dei mercati finanziari.

Anigas, come già evidenziato, condivide l'orientamento di introdurre appositi aggiornamenti infra-periodo, in ragione della potenziale variabilità dei mercati finanziari e della possibile estensione della durata del periodo regolatorio da quattro a sei anni, purché vengano predefiniti in modo adeguato i meccanismi di revisione infra-periodo che saranno applicati.

Alla luce dell'attuale crisi economica e alla conseguente volatilità dei tassi di interesse, nell'ottica di contenimento del rischio regolatorio si ritiene necessario introdurre meccanismi di revisione infra-periodo come la revisione biennale del WACC attraverso l'aggiornamento del solo tasso di rendimento delle attività prive di rischio "rf", in

analogia a quanto previsto per il settore elettrico con deliberazione ARG/elt 119/11.

S18. Osservazioni relative alle misure a compensazione del lag regolatorio

In merito all'introduzione di misure a compensazione del cosiddetto "lag" regolatorio, si evidenzia che l'effetto positivo di cui, come indicato nel DCO, possono aver beneficiato le imprese, sia destinato ad assottigliarsi fino ad azzerarsi, oltre che in relazione alla particolare congiuntura economica negativa anche e comunque in relazione alla maturità delle reti di distribuzione (con tassi di crescita dei pdr serviti sempre più bassi). Si ritiene, pertanto, che debbano essere adottate misure compensative del "lag temporale", analoghe a quelle assunte per il settore elettrico (maggiorazione del WACC di +1% per i nuovi investimenti), ma con una maggiorazione del WACC per tutti i nuovi investimenti realizzati, lavori in corso compresi, che porti il delta WACC complessivo almeno al + 2 %, in considerazione che i nuovi investimenti riguarderanno prevalentemente interventi che non generano aumento dei pdr serviti (es. manutenzione straordinaria/sostituzione o telegestione). Si evidenzia che la problematica assume particolare rilevanza in concomitanza con l'approssimarsi del periodo di scadenza dell'affidamento; in mancanza di una specifica regolamentazione in tal senso, infatti, il distributore non avrebbe alcun interesse/convenienza ad investire negli ultimi anni della concessione.

Si ritiene altresì che la neutralizzazione del time lag regolatorio, volta a compensare lo sfasamento temporale tra la realizzazione di un investimento ed il suo riconoscimento in tariffa non debba avere effetti sulle modalità di determinazione del vincolo dei ricavi in funzione dei punti di riconsegna serviti.

Ammortamento per i cespiti località

S19. Osservazioni sull'ipotesi di revisione delle vite utili

Non si condivide l'ipotesi di adeguamento delle vite utili dei cespiti a quelle previste dal decreto "criteri" n. 226/11, perché ciò rappresenterebbe una discontinuità troppo forte rispetto al passato.

Trattamento dei contributi pubblici e privati

S20. Osservazioni sulle ipotesi di revisione del trattamento dei contributi pubblici e privati

In merito alle ipotesi di revisione del trattamento dei contributi e come già rilevato in risposta allo spunto per la consultazione S14 sulla determinazione del livello del capitale investito iniziale di località, si evidenzia preliminarmente la necessità di consentire il recupero della "RAB "erosa", oltre che della mancata remunerazione

subita, nel corrente periodo per effetto del mancato degrado dei contributi, o individuare in alternativa forme di compensazione equivalenti.

In merito al trattamento dei contributi non si condivide nessuna delle ipotesi proposte, ritenendo che invece debbano essere adottate le modalità applicative impiegate sino al primo biennio del 3° periodo regolatorio (con degrado dei contributi e ammortamento tariffario sul CIL), prevedendo, anche per il passato, la dismissione dei contributi percepiti per la realizzazione di cespiti, in concomitanza della dismissione di questi ultimi. Tenendo presente che il blocco del “degrado” dei contributi, già solo per le finestre individuate dalla RTDG – del. ARG/gas 159/08, ha comportato RAB negative, queste andrebbero considerate effettivamente “a zero” una volta divenute minori 0, quindi negative, sterilizzando in pratica l’effetto dei contributi da detrarre nel momento in cui la RAB risulta nulla o negativa.

Non si condividono, infatti, le ipotesi proposte che prevedono il mancato degrado dei contributi (T4.0) o l’ammortamento sul capitale investito netto (T4.A), dato che tali soluzioni comporterebbero una “restituzione” non dovuta al sistema, trattandosi di contributi a fondo perduto (sia pubblici che privati), di ammontare peraltro superiore allo stesso contributo percepito (per effetto della rivalutazione), determinando così l’“erosione” o l’azzeramento della remunerazione degli investimenti effettivamente realizzati e anche di quelli successivamente effettuati.

Non si condividono, peraltro, neppure le ipotesi (T4.B e T4.C) che in analogia a quanto attuato nel settore elettrico, prevedono una riduzione, anche solo parziale, dei costi operativi, in quanto simili soluzioni:

- avrebbero un impatto molto diversificato - quindi discriminatorio - a seconda dell’entità dei contributi incassati da ciascuna impresa (che come noto, a differenza del settore elettrico, non sono univoci su base nazionale, ma diversificati per singola concessione);
- potrebbero comportare un’eccessiva erosione dei costi operativi riconosciuti, in caso di caduta delle richieste di prestazioni con contributo a forfait (tipicamente richieste di allacciamento) e conseguente notevole riduzione del relativo gettito (circostanza che può verificarsi ad esempio in periodi di crisi come quello attuale).

L’opzione di adottare un’impostazione che nel calcolo delle tariffe preveda i contributi in detrazione dai costi operativi riconosciuti risulterebbe inoltre contraria al principio di aderenza delle tariffe ai costi, determinerebbe una riduzione dei ricavi non giustificata da alcun principio economico e regolatorio e potrebbe minacciare l’equilibrio economico-finanziario degli operatori, con un impatto negativo sulla loro propensione ad investire.

Incentivi all'aggregazione distributori ex. D.lgs 93/11

S21. Osservazioni sull'ipotesi di non prevedere specifici istituti per favorire l'aggregazione delle imprese distributrici con meno di 50.000 clienti

Si ritiene condivisibile l'ipotesi di non sviluppare specifiche misure per l'aggregazione dei distributori con meno di 50.000 clienti finali, in quanto si reputa che le finalità indicate all'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 93/11 possano essere perseguite mediante lo svolgimento delle nuove gare, oltre che, eventualmente, anche tramite incentivi per l'uscita anticipata dalle concessioni in essere con scadenza posteriore a quella delle gare.

Incentivi all'uscita anticipata dei gestori ex. DM 19 gennaio 2011

S22. Osservazioni sulle ipotesi per la definizione di misure per l'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare

L'ipotesi di vincolare eventuali incentivi all'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare ad un'analisi da effettuare caso per caso, su istanza del gestore entrante interessato corredata da *business plan*, con evidenza di costi e benefici, valutati dall'Autorità sulla base di una griglia predefinita di elementi, sembrerebbe di complicata attuazione.

Non si condivide inoltre che debba essere fatta una valutazione caso per caso, ma che debbano essere predefiniti gli eventuali meccanismi di incentivo. Si ritiene condivisibile che vi sia un tetto massimo al riconoscimento, ma non si condivide che l'incentivo venga limitato ai casi di completa eliminazione delle *enclave* presenti nell'ambito.

Potrebbero, al riguardo, essere studiati incentivi analoghi a quelli in essere nel settore elettrico in caso di operazioni di aggregazione che determinano la cessazione dall'attività di distribuzione di una o più imprese di distribuzione (art. 36 del TIT di cui alla deliberazione ARG/elt 199/11), in relazione alle quali viene riconosciuto un incentivo economico sia all'impresa che cessa l'attività di distribuzione sia a quella in favore della quale l'attività viene ceduta. In questo caso potrebbero essere introdotti incentivi per i casi di operazioni di uscita anticipata dalle concessioni in *enclave* che determinano la completa cessazione dell'attività di distribuzione di una o più delle imprese di distribuzione "residue" all'interno dell'ambito.

Misure volte a favorire ulteriori aggregazioni di ATEM

S23. Osservazioni sulle ipotesi di estensione delle misure volte a favorire l'accorpamento di ambiti minimi territoriali che servano oltre 100.000 punti di riconsegna

In merito all'ipotesi di estensione parziale agli ambiti con più di 100.000 pdr di quanto già previsto dalla delibera 407/2012/R/gas in caso di accorpamento di ambiti con meno di 100.000 pdr (possibilità di calcolare l'*una tantum* di gara con riferimento agli ambiti considerati separatamente, di importo cumulato maggiore), si ritiene condivisibile il riconoscimento, anche in questo caso e per tutti gli ambiti con più di 100.000 pdr, del 50% della differenza rispetto alla somma delle *una tantum* riferite agli ambiti considerati separatamente, fermo restando il principio del recupero tariffario delle *una tantum* di gara da parte del gestore entrante che le corrisponde, già stabilito con la deliberazione 407/2012/R/gas, secondo modalità da definire nell'ambito del procedimento in corso per la definizione della regolazione tariffaria del prossimo periodo regolatorio.